



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa alla data della firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud** 1
- ★ **Decisione (PESC) 2015/1967 del Consiglio, del 9 marzo 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 2
- Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 4

REGOLAMENTI

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1968 della Commissione, del 3 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 12

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/1969 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici riveduto** 14

Rettifiche

- * Rettifica della decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 143 del 9.6.2015) 16**
- * Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015) 16**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa alla data della firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud ⁽¹⁾ è stato firmato rispettivamente a Bruxelles il 29 aprile 2015 e a Yeosu, Corea del Sud, il 12 ottobre 2015.

L'accordo si applica in via provvisoria dal 12 ottobre 2015 a norma del sesto paragrafo dello scambio di lettere.

⁽¹⁾ GUL 234 dell'8.9.2015, pag. 1.

DECISIONE (PESC) 2015/1967 DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2012****relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
- (2) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'AR ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

I. AUKEN

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

in appresso denominate «le Parti»,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.
- (2) L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. La Bosnia-Erzegovina può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Bosnia-Erzegovina.
- (3) Le condizioni per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
- (4) Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Bosnia-Erzegovina di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
- (5) L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Bosnia-Erzegovina a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Decisioni relative alla partecipazione**

1. In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Bosnia-Erzegovina a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che la Bosnia-Erzegovina ha deciso di partecipare, la Bosnia-Erzegovina informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.
2. La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Bosnia-Erzegovina è condotta in consultazione con la Bosnia-Erzegovina.
3. L'Unione europea fornisce il più tempestivamente possibile alla Bosnia-Erzegovina una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione al fine di assistere la Bosnia-Erzegovina nella formulazione della sua offerta.
4. L'Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Bosnia-Erzegovina per iscritto per assicurare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1. La Bosnia-Erzegovina si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare un'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Bosnia-Erzegovina ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1. Lo status del personale distaccato presso un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Bosnia-Erzegovina è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Bosnia-Erzegovina.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi. Nei casi in cui le forze della Bosnia-Erzegovina operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.
4. La Bosnia-Erzegovina è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Bosnia-Erzegovina è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
5. Le Parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. La Bosnia-Erzegovina si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Bosnia-Erzegovina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
7. L'Unione europea si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Bosnia-Erzegovina ad un'operazione dell'UE di gestione militare delle crisi ed a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. La Bosnia-Erzegovina adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ⁽¹⁾, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.

⁽¹⁾ GUL 141 del 27.5.2011, pag. 17.

2. Qualora l'UE e la Bosnia-Erzegovina abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1. La Bosnia-Erzegovina garantisce che il personale da essa distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

- a) alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) al piano operativo;
- c) alle misure di attuazione.

2. La Bosnia-Erzegovina informa a tempo debito il capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

3. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Bosnia-Erzegovina. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1. Il personale distaccato dalla Bosnia-Erzegovina conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all'Unione europea.

4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5. Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6. La Bosnia-Erzegovina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

7. Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

8. La Bosnia-Erzegovina nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale nell'ambito dell'operazione. L'NPC riferisce al capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Bosnia-Erzegovina, se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. La Bosnia-Erzegovina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione, fatto salvo l'articolo 8.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Bosnia-Erzegovina, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. La Bosnia-Erzegovina contribuisce al finanziamento del bilancio dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Il contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a) la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Bosnia-Erzegovina e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione;

oppure

b) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Bosnia-Erzegovina che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, la Bosnia-Erzegovina non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Nonostante il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio la Bosnia-Erzegovina dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

a) l'Unione europea decide che la Bosnia-Erzegovina fornisce un contributo importante che è essenziale per l'operazione;

oppure

b) la Bosnia-Erzegovina ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione europea.

5. È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Bosnia-Erzegovina un accordo sul pagamento dei contributi della Bosnia-Erzegovina al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a) l'importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI*Articolo 9***Partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi**

1. La Bosnia-Erzegovina garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:
 - a) alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) al piano operativo;
 - c) alle misure di attuazione.
2. Il personale distaccato dalla Bosnia-Erzegovina conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.
3. La Bosnia-Erzegovina informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

*Articolo 10***Catena di comando**

1. L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.
3. La Bosnia-Erzegovina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.
4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Bosnia-Erzegovina, il ritiro del contributo della Bosnia-Erzegovina.
5. La Bosnia-Erzegovina nomina un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) per rappresentare il contingente della Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Bosnia-Erzegovina.

*Articolo 11***Aspetti finanziari**

1. Fatto salvo l'articolo 12, la Bosnia-Erzegovina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ⁽¹⁾.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Bosnia-Erzegovina, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GUL 343 del 23.12.2011, pag. 35.

*Articolo 12***Contributo ai costi comuni**

1. La Bosnia-Erzegovina contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.
2. Il contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
 - a) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL della Bosnia-Erzegovina e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione;oppure
 - b) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Bosnia-Erzegovina che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e la Bosnia-Erzegovina fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Bosnia-Erzegovina e il totale del personale partecipante all'operazione.

3. Nonostante il paragrafo 1, l'Unione Europea in linea di principio esonera la Bosnia-Erzegovina dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell'UE di gestione militare di una crisi quando:
 - a) l'Unione europea decide che la Bosnia-Erzegovina fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l'operazione;oppure
 - b) la Bosnia-Erzegovina ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione europea.
4. È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC del Consiglio e le competenti autorità amministrative della Bosnia-Erzegovina. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:
 - a) l'importo in questione,
 - b) le modalità di pagamento del contributo finanziario,
 - c) la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 13***Disposizioni di attuazione dell'accordo**

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina.

*Articolo 14***Inadempienza**

Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra Parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

*Articolo 15***Composizione delle controversie**

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le Parti.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
 2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
 3. Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.
 4. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le Parti.
 5. Il presente accordo può essere denunciato da una Parte con notifica scritta di denuncia all'altra Parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.
 6. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e in lingua bosniaca, croata, e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di controversia, prevale la versione inglese del presente accordo.
-

TESTO DELLE DICHIARAZIONI**Testo per gli Stati membri dell'UE:**

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Bosnia-Erzegovina per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Bosnia-Erzegovina, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Bosnia-Erzegovina nell'utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Bosnia-Erzegovina:

«Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi la Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1968 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	45,6
	MA	78,3
	MK	44,1
	TR	91,2
	ZZ	64,8
0707 00 05	AL	57,9
	TR	157,5
	ZZ	107,7
0709 93 10	MA	130,7
	TR	164,3
	ZZ	147,5
0805 20 10	MA	97,5
	ZZ	97,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	PE	130,3
	TR	78,6
	ZZ	104,5
	ZZ	104,5
0805 50 10	TR	99,3
	UY	53,9
	ZZ	76,6
0806 10 10	BR	289,7
	EG	228,7
	MK	68,5
	PE	199,5
	TR	170,0
	ZZ	191,3
	ZZ	191,3
0808 10 80	AR	137,9
	CL	194,0
	MK	23,1
	NZ	155,0
	ZA	190,5
	ZZ	140,1
	ZZ	140,1
0808 30 90	TR	137,4
	ZZ	137,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1969 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici riveduto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 dicembre 2012 l'Ucraina ha presentato domanda di adesione all'accordo sugli appalti pubblici riveduto («AAP riveduto»).
- (2) Gli impegni assunti dall'Ucraina in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, sottoposta alle parti dell'AAP riveduto il 29 giugno 2015.
- (3) L'offerta finale dell'Ucraina prevede un'ampia copertura degli enti centrali e decentrati e degli altri enti operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità, dei beni, dei servizi edili e di altri servizi. Essa è pertanto soddisfacente e accettabile. Le condizioni di adesione dell'Ucraina, figuranti nell'allegato della presente decisione, saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione dell'Ucraina.
- (4) Si prevede che l'adesione dell'Ucraina all'AAP riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.
- (5) L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto stabilisce che ogni membro dell'OMC può aderire all'AAP riveduto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP.
- (6) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione dell'Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Ucraina all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alle specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
F. ETGEN

*ALLEGATO**CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELL'UCRAINA ALL'APP RIVEDUTO ⁽¹⁾*

Dopo l'adesione dell'Ucraina all'APP riveduto l'allegato 1, sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE»), punto 2, dell'appendice I riferita all'Unione europea recita quanto segue:

- «2. Per i beni, i servizi, i fornitori di beni e i prestatori di servizi di Israele, Montenegro, della Repubblica di Moldova, e dell'Ucraina, gli appalti delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici del governo centrale.»
-

⁽¹⁾ La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto è stata modificata dal segretariato dell'OMC d'intesa con le parti dell'AAP riveduto. La numerazione utilizzata nel presente allegato corrisponde a quella dell'ultima copia autentica certificata degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto, che è stata trasmessa dall'OMC alle parti dell'AAP riveduto mediante notifica ufficiale ed è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto pubblicata nella GUL 68 del 7.3.2014, pag. 2, è obsoleta.

RETTIFICHE**Rettifica della decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143 del 9 giugno 2015)

A pagina 12, articolo 3:

anziché: «La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»,

leggi: «La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285 del 30 ottobre 2015)

Sulla copertina:

anziché: «Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014»,

leggi: «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT